

Corte Cassazione, Sez. Unite, Sentenza n. 4694 del 27/10/2011 (dep. 07/02/2012) Rv. 251272

Presidente: Lupo E. Estensore: Fiale A. Relatore: Fiale A. Imputato: Omissis ed altri. P.M. Ciani G. (Parz. Diff.)

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Composta da
Ernesto Lupo Presidente
Nicola Milo
Maria Cristina Siotto
Aldo Fiale Relatore
Ruggero Galbiati
Giovanni Conti
Franco Fiandanese
Maurizio Fumo
Alberto Macchia
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sui ricorsi proposti da

1. Omissis, nato a Omissis il Omissis
2. Omissis, nato a Omissis il Omissis
3. Omissis, nata a Omissis il Omissis

avverso la sentenza del 19/05/2009 della Corte di appello di Roma visti gli atti, la sentenza impugnata e i ricorsi;

udita la relazione svolta dal consigliere Aldo Fiale;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Procuratore Generale Aggiunto Gianfranco Ciani, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, nei confronti del Omissis, limitatamente al mancato giudizio di bilanciamento delle circostanze nel trattamento sanzionatorio; e per il rigetto dei ricorsi del Omissis e della Omissis;

udito l'avv. Omissis, per la parte civile Omissis, che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi;

uditi i difensori dei ricorrenti avvocati Omissis, per Omissis e Omissis, e Omissis, per Omissis, che hanno concluso chiedendo l'accoglimento dei rispettivi ricorsi.

RITENUTO IN FATTO

[...]Omissis

8. Priva di fondamento deve ritenersi pure l'eccezione svolta nel ricorso dell'imputato Omissis, con cui si prospetta l'erronea applicazione dell'art. 599, comma 2, cod. proc. pen., (dalla quale si fa discendere la conseguente nullità del giudizio e della sentenza impugnata), a cagione della pretesa illegittimità del diniego del differimento dell'udienza camerale davanti alla Corte di appello, chiesto dal ricorrente per infermità documentata da certificato medico.

L'art. 599, comma 2, cod. proc. pen. dispone che, per il giudizio camerale d'appello avverso la sentenza pronunciata con il rito abbreviato, il legittimo impedimento dell'imputato comporta il rinvio dell'udienza soltanto allorché l'imputato stesso abbia manifestato in qualsiasi modo la volontà di comparire (cfr. Sez. U, n. 35399 del 24/6/2010, F.).

La giurisprudenza di questa Corte è divisa in ordine alla individuazione delle modalità attraverso

cui tale volontà può essere legittimamente manifestata.

A fronte, però, di un indirizzo interpretativo secondo il quale "nel giudizio di appello contro la sentenza pronunciata all'esito del giudizio abbreviato non trova applicazione l'istituto della contumacia dell'imputato, sicché il legittimo impedimento dello stesso impone il rinvio dell'udienza solo se egli abbia direttamente e tempestivamente manifestato la volontà di comparire, non essendo sufficiente a tale fine la mera istanza di rinvio avanzata dal difensore allegante l'impedimento" (così da ultimo, Sez. 2, n. 8040 del 09/02/2010, Fiorito), il Collegio ritiene maggiormente conforme al compiuto esercizio dei diritti della difesa il diverso orientamento secondo il quale "la richiesta di partecipazione da parte dell'imputato di cui all'art. 599, comma 2, cod. proc. pen. può essere tratta anche da facta concludentia (quale la produzione, da parte del difensore, di una certificazione medica attestante l'impedimento a comparire dell'imputato con espressa istanza di rinvio) da cui possa desumersi la inequivoca manifestazione della volontà dell'imputato medesimo di comparire all'udienza camerale" (vedi Sez. 6, n. 1320 del 14/10/1996, Surace; Sez. 6, n. 43201 dell'11/10/2004, Viti; Sez. 6, n. 2811 del 18/12/2006, dep. 2007, Ramelli). Quanto ai poteri valutativi del giudice rispetto alle ragioni di salute documentate in un certificato medico prodotto a sostegno della richiesta di rinvio dell'udienza, le Sezioni Unite – con la sentenza n. 36635 del 27/09/2005, Gagliardi – si sono pronunciate nel senso che "in tema di impedimento a comparire dell'imputato, il giudice, nel disattendere un certificato medico ai fini della dichiarazione di contumacia, deve attenersi alla natura dell'infermità e valutarne il carattere impeditivo, potendo pervenire ad un giudizio negativo circa l'assoluta impossibilità a comparire solo disattendendo, con adeguata valutazione del referto, la rilevanza della patologia da cui si afferma colpito l'imputato". Con riferimento a tale necessaria valutazione, comunque, va ribadito che:

- "il legittimo impedimento a comparire dell'imputato, oltre che grave e assoluto, deve presentare il carattere dell'attualità e cioè deve sussistere in relazione all'udienza per la quale egli è stato citato, in quanto l'impossibilità a presenziare alla stessa deve risultare dagli elementi addotti, come non altrimenti superabile" (così Sez. 5, n. 3392 del 14/12/2004, dep. 2005, Curaba; Sez. 4, n. 5901 del 15/03/1995, Maciocchi);

- "il giudice di merito non ha alcun obbligo di disporre accertamenti fiscali per accertare l'impedimento dell'imputato a comparire al dibattimento, al fine di completare la insufficiente documentazione prodotta, purché dia ragione del suo convincimento di non absolutezza dell'impedimento con motivazione logica e corretta" (Sez. 1, n. 6241 del 02/04/1990, Sforza).

Dopo la citata pronuncia delle Sezioni Unite, inoltre, è stato ribadita la legittimità del provvedimento di diniego della richiesta di rinvio per impedimento dell'imputato a comparire, in ipotesi di produzione di un certificato medico che si limiti:

- ad attestare l'infermità (nella specie, faringo-tracheite) con esiti febbrili e la prognosi, senza indicare il grado della febbre, essenziale alla valutazione della fondatezza, serietà e gravità dell'impedimento (Sez. 6, n. 20811 del 12/05/2010, dep. 3/6/2010, S.);

- ad attestare l'infermità di per sé non invalidante (nella specie, colica renale) e la prognosi, senza nulla affermare in ordine alla determinazione dell'impossibilità fisica assoluta di comparire (Sez. 6, n. 24398 del 26/02/2008, De Maccis).

Ora, nella fattispecie in esame, all'udienza del 19 maggio 2009, risulta presentato certificato medico riferito al Omissis, redatto il precedente 15 maggio ed attestante che l'imputato era affetto da "cistite emorragica febbrile" e necessitava "di giorni sei di riposo e cure".

Il Presidente

Ernesto Lupo